Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 17/12/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di prestito personale sottoscritto il 21/9/2009, i ricorrenti, assistiti da un avvocato di loro fiducia, dopo avere invano esperito reclamo, si sono rivolti a questo Collegio ABF, lamentando l'usurarietà genetica del rapporto.
In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che, illegittimamente, l'intermediario mutuante non aveva dato rilevanza, ai fini del computo del TEG, dei costi dallo stesso trattenuti per l'intermediazione nella collocazione di un prodotto assicurativo CPI abbinato al prestito de quo.
Parte istante ha, al riguardo, dedotto che non era contestato che l'intermediario avesse trattenuto una porzione del 40% del premio assicurativo di euro 457,60 della predetta assicurazione CPI e, dunque, euro 183,04,
Assumendo che, pure nella vigenza delle Istruzioni della Banca d'Italia del 2006, doveva reputarsi che la sopra menzionata porzione del premio assicurativo andava sempre, comunque, considerata nel calcolo del TEG e che, includendo, perciò, l'anzidetta provvigione di euro 183,04 nel computo del TEG, quest'ultimo ascenderebbe al 17,19%, a fronte di un tasso soglia usura che, per la categoria di prestito in disamina e per il periodo di riferimento, era pari al 16,095%, i ricorrenti hanno, dunque, chiesto all'adito Arbitro:
- che sia accertata e dichiarata la natura usuraria delle remunerazioni convenute nel contratto di prestito personale oggetto di contestazione e conseguentemente,
- che sia accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, cod. civ., la nullità delle suddette pattuizioni e, per l'effetto,

- che sia accertato e dichiarato il diritto di parte mutuataria alla rideterminazione di un nuovo piano di ammortamento che, in luogo delle condizioni originariamente pattuite, preveda la restituzione del solo capitale effettivamente erogato, con conseguente condanna dell'intermediario alla restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto al piano di ammortamento così rideterminato.

Parte istante ha chiesto, altresì, il ristoro delle spese di assistenza legale relative al presente procedimento, quantificate in euro 200,00.
Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario ha, anzitutto, dedotto che parte ricorrente errava nel supporre l'applicabilità al prestito in disamina delle FAQ del 2009 di Banca d'Italia, afferenti le Istruzioni Usura del 2009, così non considerando che quest'ultime concernevano i contratti stipulati a far data dal 1/1/2010, laddove il finanziamento oggetto di ricorso era stato sottoscritto nel 2009 e, dunque, per esso valevano le precedenti Istruzioni Usura emanate dalla Banca d'Italia del 2006.
Indi, parte resistente ha affermato che il costo del premio assicurativo CPI era stato correttamente escluso dal calcolo del TAEG e del TEG, atteso il carattere del tutto facoltativo della relativa polizza.
Sul punto, l'intermediario ha rappresentato che la documentazione contrattuale faceva espressa menzione della facoltatività dell'adesione alla copertura assicurativa CPI abbinata al finanziamento, non a caso sistematicamente prevista in un apposito e separato riquadro.
Ha aggiunto che il carattere facoltativo della discutenda assicurazione sarebbe confermato dalla previsione di diritto di recesso del cliente dalla polizza entro 30 giorni dalla sua data di decorrenza nonché dall'individuazione dello stesso cliente finanziato quale beneficiario delle prestazioni assicurative, e che, in ogni caso, esso sarebbe provato dalla circostanza che, nello stesso periodo in cui è stato stipulato il finanziamento in esame, ne furono stati sottoscritti altri (che ha allegato in copia) con clienti aventi la medesima classe di merito del ricorrente, a condizioni economiche e contrattuali analoghe ma senza alcuna copertura assicurativa.
Alla luce dei superiori rilievi, l'intermediario ha, dunque, chiesto il rigetto delle domande formulate nell'avverso ricorso.
Con repliche, trasmesse il 28/10/2020, i ricorrenti hanno contestato le deduzioni di parte avversa, evidenziando che ai fini della decisione della presente vertenza non occorreva compiere alcuna valutazione in ordine alla natura obbligatoria della polizza, stante che oggetto del contendere era il superamento della soglia usuraria *ratione temporis* vigente (pari al 16,095%) in ragione della doverosa considerazione nel calcolo del TEG della porzione del costo assicurativo CPI trattenuto dall'intermediario.
Rilevato che su analoga fattispecie, questo Collegio territoriale si era già espresso con decisione n. 10020/2020, resa il 4/6/2020, e richiamati, a sostegno delle proprie domande, i principi espressi dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 12830/2018 nonché il principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c. ed affermato in diverse pronunce dalla Corte di Cassazione, parte istante ha, dunque, insistito per l'accoglimento del proprio ricorso.

DIRITTO

La controversia, sottoposta all'esame del Collegio, concerne l'asserita violazione, in relazione ad un contratto di prestito personale, della disciplina in materia di usura.
In particolare, i ricorrenti lamentano l'usurarietà del finanziamento da essi stipulato, assumendo che nel calcolo del TEG ai fini della verifica sull'usura debba computarsi la

frazione di premio trattenuta dall'intermediario resistente per il collocamento di una polizza CPI (del costo complessivo di euro 457,60) abbinata al prestito del quo.
Assume, più specificatamente, parte istante che, computando i costi di intermediazione del premio della suddetta polizza CPI nel calcolo del TEG, indicati in euro 183,04, si perviene ad una rideterminazione dello stesso in misura pari al 17,19%, superiore rispetto al tasso soglia di usura del 16,095%, vigente all'epoca in cui fu stipulato il prestito in disamina.
Ebbene, rileva, anzitutto, il Collegio che nelle sue controdeduzioni l'intermediario si è limitato a sostenere, con diffuse argomentazioni, l'inapplicabilità, *ratione temporis*, al contratto in disamina delle Istruzioni Usura del 2009 della Banca d'Italia e ad affermare la facoltatività della polizza CPI associata al finanziamento e, in ragione di ciò, a dedurre la corretta esclusione del premio assicurativo di euro 457,60 dal calcolo del TAEG e del TEG, senza, però, contestare la specifica affermazione dei ricorrenti, contenuta tanto nel propedeutico reclamo quanto in ricorso introduttivo, secondo cui esso intermediario aveva trattenuto una porzione del 40% del detto costo, e dunque, euro 183,04, per l'intermediazione nella collocazione del menzionato prodotto assicurativo.
Seppure parte istante non abbia allegato prova documentale di tale ultima circostanza, reputa questo Collegio che della stessa, in ragione della prefata sua omessa contestazione da parte dell'intermediario, debba tenersi conto ai fini del decidere, in virtù del generale principio sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c. (cfr. per una fattispecie analoga decisione n. 10020/2020, resa il 4/6/2020 da questo Collegio territoriale).
Ciò posto, occorre rammentare che le disposizioni previste nelle "*Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura*" emanate dalla Banca d'Italia nel maggio 2006 e valide per i contratti, come quello di specie, stipulati antecedentemente all'1/1/2010 prevedevano espressamente che nel calcolo del TEG andavano inclusi *[…] 5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al medesimo il rimborso totale o parziale del credito. Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza*".
Va, altresì, osservato che nelle FAQ pubblicate in agosto 2009, valide per i contratti stipulati dall'1/1/2010, la Banca d'Italia ha tenuto a precisare che: "*laddove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l'esclusione deve essere limitata all'importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione. Di conseguenza, se l'intermediario erogante trattiene parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di polizza assicurativa, gli importi trattenuti vanno inclusi nel TEG*".
Ritiene questo Collegio che siffatto criterio interpretativo, dettato dalle FAQ 2009 per le Istruzioni della Banca d'Italia del 2009, debba essere adottato anche per le precedenti Istruzioni del 2006.
Poiché, infatti, sia le Istruzioni del 2006 che quelle del 2009 escludono in talune ipotesi (seppure non perfettamente coincidenti) gli oneri assicurativi nel calcolo del TEG, non vi è ragione per ritenere che il sopra citato criterio ermeneutico, dettato per i casi, previsti dalle Istruzioni del 2009 nei quali il costo della polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento debba escludersi dal TEG, non possa valere anche per i casi, previsti dalle Istruzioni del 2006, di esclusione degli oneri assicurativi dal computo del TEG.
Dunque e in definitiva, ad avviso di questo Collegio, tanto per i prestiti personali, stipulati antecedentemente al 1/1/2010 e soggetti alle Istruzioni Banca d'Italia del 2006 per la rilevazione del tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, quanto per i prestiti

personali, stipulati a partire dal 1/1/2010 e soggetti, quindi, alle successive Istruzioni del 2009, vale la regola ermeneutica, secondo la quale, laddove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l'esclusione in parola deve, comunque, essere limitata all'importo effettivamente versato alla Compagnia assicurativa e non deve, perciò, comprendere anche la porzione delle somme ricevute dal cliente a titolo di polizza assicurativa, trattenuta dall'intermediario erogante.
Tanto chiarito, in punto di diritto, si rileva, in punto di fatto, che, nel caso di specie, alla stregua delle compiute verifiche, il Collegio ha appurato che il valore del TEG - determinato includendovi anche l'importo di euro 183,04, che l'intermediario non ha contestato di avere trattenuto quale provvigione per l'intermediazione nella collocazione del prodotto assicurativo CPI abbinato al prestito de quo - risulta pari al 17,828%, ed è pertanto superiore al tasso soglia usura determinato, per il periodo di riferimento (1/7/2009-30/9/2009) e per la categoria del prestito in disamina, nella misura del 16,095%.
Accertato, dunque, nel caso di specie, il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura, ritiene questo Collegio che, in virtù della corretta interpretazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 c.p. che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario (cfr. in tal senso decisione n. 12830/2018 del Collegio di Coordinamento ABF)
Va, conseguentemente, qui disposto l'obbligo dell'intermediario convenuto di rideterminare il piano di ammortamento del finanziamento in esame e di restituire alla parte ricorrente interessi percepiti e spese, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., nei termini sopra indicati; il tutto ovviamente nei limiti della domanda.
Quanto, infine, alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva, il Collegio reputa che la stessa non può essere accolta, stante che non è stata prodotta alcuna fattura o altra prova documentale che dimostri che i ricorrenti le abbiano effettivamente sostenute.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta il superamento del tasso soglia e per l'effetto dispone che l'intermediario rideterminі il piano di ammortamento e restituisca alla parte ricorrente interessi percepiti e spese ai sensi dell'art. 1815 c.c. comma 2, nei termini di cui in motivazione; il tutto nei limiti della domanda.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI